

**Ordinanza**  
**sulla comunicazione per via elettronica**  
**nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di**  
**procedure d'esecuzione e fallimento**  
**(OCE-PCPE)<sup>1</sup>**

del 18 giugno 2010 (Stato 1° aprile 2025)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 130 capoverso 2, 139 capoverso 2 e 400 capoverso 1 del Codice di procedura civile (CPC)<sup>2</sup>;  
visti gli articoli 15 capoverso 2, 33a capoversi 2 e 4 e 34 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>3</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF);  
visti gli articoli 86 capoverso 2, 110 capoverso 2 e 445 del Codice di procedura penale (CPP)<sup>4,5</sup>

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e le autorità per i procedimenti retti dal CPC, dalla LEF e dal CPP.

<sup>2</sup> La presente ordinanza non si applica ai procedimenti dinanzi al Tribunale federale.

### **Art. 2**            Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

Una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se:

- a.<sup>6</sup> per la firma e il criptaggio applica chiavi crittografiche basate su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (prestatore riconosciuto) secondo la legge del 18 marzo 2016<sup>7</sup> sulla firma elettronica (FiEle);

RU **2010** 3105

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1535).

<sup>2</sup> RS **272**

<sup>3</sup> RS **281.1**

<sup>4</sup> RS **312.0**

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

<sup>7</sup> RS **943.03**

- b.<sup>8</sup> rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull'indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle);
- c. attesta quali documenti sono stati trasmessi;
- d.<sup>9</sup> protegge adeguatamente dall'accesso non autorizzato gli atti scritti, le citazioni, le decisioni, le sentenze e altre comunicazioni (comunicazioni); se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell'ambito protetto dell'autorità, gli atti scritti e le comunicazioni devono essere depositati sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dall'autorità e dal destinatario;
- e. garantisce il criptaggio conformemente agli standard tecnici dell'Amministrazione federale;
- f. è in grado di comunicare con le autorità federali conformemente agli standard tecnici dell'Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura;
- g. garantisce la comunicazione con le altre piattaforme di trasmissione riconosciute e mette a disposizione gratuitamente funzioni di interoperabilità ed elenchi di partecipanti.

### Art. 3 Procedura di riconoscimento

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) decide in merito alle domande di riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconoscimento e in particolare stabilire:<sup>10</sup>

- a. le esigenze funzionali e d'esercizio che devono essere adempite;
- b. le modalità di messa a disposizione delle funzioni di interoperabilità e degli elenchi di partecipanti;
- c. i dati da inoltrare con la domanda.

<sup>2</sup> Può revocare il riconoscimento se constatata, d'ufficio o su denuncia, che le condizioni di cui all'articolo 2 non sono più adempite.

<sup>3</sup> L'emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>11</sup> sugli emolumenti.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3451).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1535).

<sup>11</sup> RS 172.041.1

## Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un'autorità

### Art. 4 Atti scritti

Gli atti scritti destinati a un'autorità sono inviati all'indirizzo indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta da essa utilizzata.

### Art. 5 Lista

<sup>1</sup> La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.

<sup>2</sup> Per ogni autorità la lista indica:

- a. l'indirizzo elettronico;
- b. l'indirizzo per la trasmissione per via elettronica;
- c. l'indirizzo al quale figurano i certificati da utilizzare per la verifica della firma elettronica dell'autorità.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l'aggiornamento delle iscrizioni.

### Art. 6 Formato

<sup>1</sup> Le parti trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato PDF.

<sup>2</sup> Il DFGP può stabilire in un'ordinanza che i dati sul procedimento devono essere comunicati in forma strutturata insieme all'atto scritto. Disciplina le prescrizioni tecniche e il formato dei dati.<sup>12</sup>

### Art. 7<sup>13</sup>

### Art. 8 Certificato

Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall'autorità né figura nella lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all'invio.

### Art. 8a<sup>14</sup> Trasmissione successiva in forma cartacea

<sup>1</sup> Un'autorità può esigere che atti e allegati le siano inoltrati successivamente in forma cartacea se per problemi tecnici:

- a. non riesce ad aprirli; o

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1535).

<sup>13</sup> Abrogato dall'all. cifra II n. 6 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

<sup>14</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 6 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

b. non riesce a leggerli a schermo o in forma stampata.

<sup>2</sup> Essa invita le parti interessate a inoltrare i documenti in forma cartacea entro un termine adeguato motivando la sua richiesta.

#### **Art. 8b<sup>15</sup>**      Rispetto dei termini

<sup>1</sup> Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell'atto scritto a destinazione dell'autorità (ricevuta di consegna).

<sup>2</sup> Il DFGP stabilisce come registrare nella ricevuta il momento della consegna.

### **Sezione 3: Notificazione da parte di un'autorità**

#### **Art. 9**              Condizioni

<sup>1</sup> Chi intende ricevere comunicazioni per via elettronica deve registrarsi in una piattaforma di trasmissione.<sup>16</sup>

<sup>2</sup> Le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica alle parti registrate in una piattaforma di trasmissione che hanno acconsentito a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità.

<sup>3</sup> Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest'ultima di trasmettergli le comunicazioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.

<sup>4</sup> Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

<sup>5</sup> Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta o un'altra forma che permetta la documentazione su testo; possono anche avvenire oralmente ed essere messi a verbale.

#### **Art. 10**             Modalità

<sup>1</sup> Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.

<sup>2</sup> Le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.

<sup>3</sup> Le comunicazioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle<sup>17</sup>).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Introdotta dall'all. cifra II n. 6 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3451).

<sup>17</sup> RS **943.03**

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

<sup>4</sup> Le copie elettroniche delle comunicazioni possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato dell'autorità (art. 2 lett. d FiEle).<sup>19</sup>

**Art. 11** Momento della notificazione

<sup>1</sup> Il momento della notificazione corrisponde al momento in cui questa è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.

<sup>2</sup> Se la notificazione è indirizzata alla casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione personale del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, sono applicabili per analogia le disposizioni del CPC e del CPP in caso di invio postale raccomandato (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e art. 85 cpv. 4 lett. a CPP).

**Sezione 4: Cambio del supporto**

**Art. 12** Trasmissione successiva di decisioni e sentenze per via elettronica

<sup>1</sup> Le parti possono chiedere che l'autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le decisioni e le sentenze che sono state loro notificate in altro modo.

<sup>2</sup> L'autorità allega al documento elettronico l'attestazione che esso coincide con la decisione o la sentenza.

**Art. 13** Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica

<sup>1</sup> L'autorità verifica la firma elettronica in merito:

- a. all'integrità del documento;
- b. all'identità del firmatario;
- c. alla validità e alla qualità della firma elettronica, compresi eventuali attributi importanti giuridicamente;
- d. alla data e ora della firma elettronica, compresa la qualità di tali indicazioni.

<sup>2</sup> Alla stampa su carta l'autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l'attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell'atto scritto comunicato in forma elettronica.

<sup>3</sup> L'attestazione va datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.

<sup>19</sup> Introdotto dall'all. **cifra II n. 6** dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

## Sezione 4a:<sup>20</sup> Fase pilota di sistemi di comunicazione alternativi

### Art. 13a

<sup>1</sup> Le autorità federali e i Cantoni, con l'autorizzazione del DFGP, possono impiegare sistemi di comunicazione alternativi in aggiunta alle piattaforme di trasmissione riconosciute.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> A questi sistemi di comunicazione e all'autorizzazione del DFGP si applicano, fatti salvi i seguenti capoversi, le disposizioni delle sezioni 1–4 sulle piattaforme di trasmissione e sul loro riconoscimento.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è concessa se:

- a. la fase pilota del sistema serve a collaudare soluzioni tecniche;
- b. le condizioni di cui all'articolo 2 lettere a–e sono adempiute;
- c.<sup>22</sup> la comunicazione si svolge mediante le pagine Internet della Confederazione o del Cantone interessato; e
- d. il campo d'applicazione del sistema è definito.

<sup>4</sup> Il campo d'applicazione del sistema è reso pubblico nella lista degli indirizzi delle autorità in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 5.

<sup>5</sup> Le parti possono scegliere se inoltrare gli atti scritti in forma elettronica mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta o mediante il sistema di comunicazione alternativo nel campo d'applicazione dello stesso.

<sup>6</sup> Le comunicazioni possono essere notificate alle parti mediante un sistema di comunicazione alternativo, nella misura in cui le parti hanno acconsentito (art. 9) a tale sistema di comunicazione. Se è registrato sia su una piattaforma di trasmissione riconosciuta sia in un sistema di comunicazione alternativo, il destinatario può scegliere la modalità della notifica.

## Sezione 5: Procedura collettiva nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento

### Art. 14

<sup>1</sup> Il DFGP definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato

<sup>20</sup> Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3451).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 153).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 153).

scambiano con gli uffici di esecuzione e fallimento, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull'esecuzione e sul fallimento.<sup>23</sup>

<sup>2</sup> Definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica, basata su un certificato di un prestatore riconosciuto, da utilizzare.

<sup>3</sup> Sulla piattaforma di comunicazione è installata una casella di posta elettronica per ogni membro della rete interna.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 15<sup>24</sup> Disposizione transitoria

<sup>1</sup> Il DFGP può, su richiesta, riconoscere provvisoriamente una piattaforma di trasmissione se da un esame sommario della domanda di riconoscimento risulta che le condizioni dell'articolo 2 sono probabilmente adempite.

<sup>2</sup> I riconoscimenti provvisori secondo il capoverso 1 nonché quelli secondo il diritto anteriore sono validi fino alla decisione definitiva, ma al massimo fino al 31 dicembre 2016.<sup>25</sup>

### Art. 15a<sup>26</sup> Disposizioni transitorie della modifica del 23 novembre 2016

Per le ricevute secondo l'articolo 2 lettera b, fino al 31 dicembre 2018 è sufficiente apporre una firma elettronica avanzata (art. 2 lett. b FiEle<sup>27</sup>) basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.

### Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3451).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1535).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5565).

<sup>26</sup> Introdotto dall'all. cifra II n. 6 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

<sup>27</sup> RS **943.03**

